

## **CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO**

### **ART. 1 Finalità ed oggetto del contratto**

Il contratto ha per oggetto una prestazione articolata, consistente nella fornitura da parte dell'Agenzia di lavoratori a tempo determinato ascrivibili alle categorie previste nel CCNL del Comparto Funzioni Locali, così come indicate al successivo art. 2.

Il servizio offerto dall'Agenzia comprende l'attività di ricerca e selezione, assunzione del lavoratore temporaneo, la gestione amministrativa e disciplinare dello stesso, nonché l'assunzione del pagamento diretto del trattamento economico al lavoratore e del versamento dei relativi contributi previdenziali, come previsto dal D. Lgs. 81/2015.

Il contratto normativo di cui alla presente gara non obbliga l'Amministrazione ad usufruire del servizio, al quale avrà facoltà di ricorrere in base ad una valutazione unilaterale della situazione contingente.

La specifica fornitura di lavoratori sarà effettuata a mezzo di apposita richiesta di attivazione del presente contratto, con invio della "richiesta manodopera a tempo determinato" di cui all'art. 2, e per ciascuna somministrazione sarà sottoscritto l'apposito contratto di somministrazione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2015.

Il lavoratore potrà essere impiegato in una qualsiasi delle sedi del Comune e l'espletamento del servizio potrà essere effettuato sull'intero territorio comunale. Inoltre, per esigenze di servizio, al lavoratore potrà essere richiesto di effettuare missioni con diritto al trattamento di trasferta, in base alle disposizioni previste dalla normativa/CCNL relativa ai dipendenti degli EE.LL..

### **ARTICOLO 2 - Richiesta di somministrazione di lavoratori**

Il Comune di Padova procederà, sulla base delle proprie esigenze, alla richiesta di somministrazione di lavoratori a tempo determinato all'Agenzia di somministrazione, per iscritto, tramite apposita "richiesta di somministrazione manodopera a tempo determinato". I prestatori di lavoro temporaneo somministrati saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti delle categorie B – C – D del vigente C.C.N.L. per il Comparto Funzioni Locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa in materia.

I prestatori di lavoro temporaneo avviati dovranno possedere una conoscenza della lingua italiana, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività richiesta, oltre al titolo di studio ed eventuali abilitazioni o patenti precisati nella richiesta di fornitura.

La nota di "richiesta di somministrazione manodopera a tempo determinato" conterrà le seguenti informazioni:

1. indicazione del numero di lavoratori richiesti, indicazione delle mansioni da assegnare, descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria economica e posizione Inail;

2. titolo di studio minimo o specifico, eventuali abilitazioni o patenti che il lavoratore dovrà possedere; inoltre l'Ente ha la facoltà di chiedere che il lavoratore abbia già maturato esperienza o acquisito professionalità in particolari settori;
3. articolazione dell'orario di lavoro, contenuti e durata della prestazione lavorativa, Settore e sede dove il lavoratore sarà assegnato;
4. finalità per la quale si chiede la somministrazione;
5. l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate.

### **ART. 3 Prezzo**

Come stabilito all'art. 3 del contratto normativo, il Comune si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, il **prezzo orario** risultante dall'applicazione del "moltiplicatore unico" offerto dalla Ditta in sede di gara, sul "costo orario" indicato in sede di gara e dettagliato nell'allegata "tabella A".

Il costo del lavoro è al netto dell'IVA.

Tale prezzo orario è comprensivo della spesa per la retribuzione individuale oraria del lavoratore temporaneo, delle contribuzioni previdenziali e assicurative, degli accantonamenti per ferie/festività/malattia/infortunio/ogni altro giustificativo di assenza retribuita di cui il lavoratore possa avvalersi (salva l'unica deroga di seguito prevista per le festività infrasettimanali), nonché dell'utile d'impresa.

Il **prezzo orario** per ciascuna categoria deve, pertanto, intendersi onnicomprensivo e forfetario (salva l'unica eccezione delle festività infrasettimanali) e, quindi, fisso ed invariabile per tutta la durata del rapporto, salvo adeguamento per eventuale rinnovo del C.C.N.L. o per modifiche normative.

In caso di variazione degli importi retributivi in seguito a rinnovi del C.C.N.L. o per modifiche normative, il prezzo orario verrà riproporzionato nella stessa percentuale della variazione contrattuale/normativa (il riproporzionamento concernerà solo il "costo orario" indicato in sede di gara).

L'eventuale variazione delle tariffe INAIL applicate dalla Ditta non comporterà alcuna revisione del prezzo orario.

L'unica deroga a tale principio di onnicomprensività concerne le festività infrasettimanali che saranno rimborsate integralmente alla Ditta, al lordo degli oneri previdenziali ed assicurativi, senza costi aggiuntivi (cioè solo le voci A e B della "tabella A" allegata al presente Capitolato).

Il prezzo orario, così come sopra definito, si riferisce a somministrazioni di carattere sostitutivo, pertanto senza applicazione del contributo ASpl. In caso di somministrazione di lavoratori per motivazioni di carattere organizzativo, i maggiori oneri derivanti alla Ditta per l'applicazione del contributo ASpl saranno rimborsati integralmente alla stessa con le modalità previste al successivo paragrafo "prezzo relativo ad altre voci".

- Prezzo relativo ad altre voci (differenti dal prezzo orario)
  - Per eventuali ulteriori voci stipendiali previste dal vigente C.C.N.L. o dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi per indennità di natura compensativa (es. maggiorazione per lavoro straordinario, turno, lavoro notturno o festivo, indennità di rischio e disagio o altro) e per compensi incentivanti (da erogarsi con le modalità in essere per i lavoratori assunti dal Comune con contratto di lavoro a tempo determinato) la Ditta provvederà alla fatturazione a consuntivo dei relativi corrispettivi, come da C.C.N.L. o C.C.D.I., pertanto senza applicazione del "moltiplicatore unico" su tali costi.

- L'applicazione del contributo ASpl incrementa solo il "costo orario" indicato in sede di gara.

#### **ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'utilizzatore**

L'utilizzatore:

- a) è obbligato a versare al somministratore il prezzo orario stabilito in sede di gara;
- b) comunica al somministratore i trattamenti normativi e retributivi applicabili, ai sensi dei C.C.N.L e dei C.C.D.I., ai lavoratori somministrati;
- c) si impegna a informare i lavoratori circa i rischi specifici per la sicurezza connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali sono stati avviati e li addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono impiegati, in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, ne informa il lavoratore;
- d) si impegna ad effettuare i necessari accertamenti sanitari preassuntivi e le eventuali visite periodiche, con oneri a proprio carico;
- e) si impegna, altresì, a fornire i dispositivi di protezione individuale, ove necessario in relazione alle mansioni svolte, con oneri a proprio carico;
- f) nel caso in cui adibisse il lavoratore temporaneo a mansioni superiori, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Agenzia, che avrà diritto di modificare il corrispettivo ad essa spettante; copia della comunicazione stessa dovrà essere consegnata anche al lavoratore. L'utilizzatore risponderà in via esclusiva per le differenze spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di informazione di cui sopra;
- g) comunica tempestivamente gli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai fini dell'eventuale azione che l'Agenzia di somministrazione potrà esercitare;
- h) risponde nei confronti di terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle proprie mansioni;
- i) si impegna a sottoscrivere gli atti di attivazione dei rapporti di somministrazione presentati dal Somministratore, precisando che non hanno efficacia le eventuali "condizioni generali" ivi previste incompatibili con il presente CSA e il contratto sottoscritto con l'Agenzia;
- j) ai fini del computo delle ore effettuate dal lavoratore somministrato, provvederà alla trasmissione del relativo cartellino mensile all'Agenzia di somministrazione nei termini con la stessa concordati (non inferiori a 3 giorni lavorativi). L'utilizzatore fa riferimento al riepilogo mensile della procedura informatica "Kronos" di rilevazione automatica della presenza in servizio mediante l'utilizzo di badge elettronico; tale procedura evidenzia appositi contatori delle ore effettuate e dei relativi istituti contrattuali da applicare. Per lavoro straordinario si intende la prestazione giornaliera aggiuntiva pari o superiore a 30 minuti;
- k) in caso di rientro pomeridiano di durata superiore alle due ore, fornisce, con spesa a proprio carico, al lavoratore temporaneo il buono pasto elettronico di valore pari a quanto previsto per i propri dipendenti (attualmente pari a € 7,00) da utilizzarsi secondo le regole vigenti nell'Ente.

#### **ARTICOLO 5 - Oneri a carico dell'Agenzia di somministrazione**

Oltre agli obblighi di carattere generale previsti all'art. 5 del contratto, l'Agenzia di somministrazione:

- a) è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo le retribuzioni ed

- a versare i contributi previdenziali;
- b) provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, per quanto attiene ai rischi generali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81 del 9.04.2008);
  - c) rispettare gli obblighi derivanti dal DPR n.62/2013 integrati dalle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato dal Comune con D.G.C. 2013/777 del 27/12/2013 e ss.mm.ii.;
  - d) rispettare tutti gli obblighi previsti dal Protocollo di Legalità della Regione Veneto del 07/09/2015, recepito dal Comune di Padova con deliberazione di G.C. n. 2016/0265 del 31/05/2016, reperibile sul sito [www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita](http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita);
  - e) provvede, per i lavoratori avviati, alla copertura previdenziale prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione di manodopera a tempo determinato;
  - f) su richiesta dell'utilizzatore, si impegna a fornire copia della busta-paga del lavoratore attestante la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione (incluse le componenti differite di fine rapporto), della contribuzione versata e degli integrativi aziendali corrisposti se spettanti, eventualmente omettendo la visione di dati sensibili, nel caso in cui il lavoratore non ne autorizzi la consegna al Comune di Padova;
  - g) si impegna, altresì, ad inviare su richiesta dell'Ente copia del contratto stipulato tra Agenzia di somministrazione e lavoratore;
  - h) si impegna all'avvio tempestivo - e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ente - del lavoratore richiesto, salva diversa indicazione;
  - i) si impegna a sostituire tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ente, il lavoratore già avviato, per mancato superamento del periodo di prova o assente ingiustificato, qualora la suddetta assenza superi i 5 giorni lavorativi;
  - j) promuove la stabilità occupazionale del personale impiegato impegnandosi ad assumere prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori che siano stati precedentemente adibiti allo svolgimento delle medesime mansioni in applicazione dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fatta salva l'autonomia organizzativa imprenditoriale;
  - k) farà riferimento al riepilogo mensile della procedura informatica "Kronos" di rilevazione automatica della presenza in servizio, inviato mensilmente dal Comune, per il computo delle ore e degli istituti contrattuali da fatturare;
  - l) qualora l'Ente richieda la somministrazione di lavoratori con profilo non previsto in sede di gara, si impegna a fornire un preventivo (in aumento o diminuzione), modificando nella "tabella A" (allegata al presente Capitolato) il tasso relativo alla pat INAIL.

#### **ARTICOLO 6 - Norma di Rinvio**

Il contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato in oggetto dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente, in particolare del D. Lgs. 81/2015 dell'art. 36 della L. 165/2001 e dell'art. 2 del CCNL 14/09/2000.

Per quanto non previsto nel presente CSA e nel contratto si fa rinvio alla normativa in vigore in materia di somministrazione di manodopera a tempo determinato.

**Allegato: "tabella A"**